

REP. NR. 493 DEL 27/02/2012



CONTRATTO DI ACQUISTO SPAZI REDAZIONALI

TRA

Il Consiglio regionale del Lazio (di seguito denominato "Consiglio"), con sede in Roma, Via della Pisana n. 1301, codice fiscale 80143490581, rappresentato nel presente atto dal Segretario Generale Sig. Nazzareno Cecinelli, nato a Cori (LT) il 28 marzo 1945, C.F. CCN NZR 45C28 D003B, ivi domiciliato per la carica;

E

La PROMOGRAPH s.a.s. (di seguito denominata "Società"), P.I. 01895810602, con sede in Frosinone, Via America Latina n. 8, nella persona del Sig. Nicandro D'Angelo nato Venafro (IS) il 24 gennaio 1945, domiciliato ai fini del presente contratto in Frosinone, Via America Latina n. 8, codice fiscale DNGNND45A24L725K, quale legale rappresentante della Società predetta;

PREMESSO

Che l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale del Lazio con la deliberazione n. 100 dell'8 novembre 2011, ha approvato il piano di informazione capillare sul territorio regionale delle attività istituzionali del Consiglio Regionale, dei Consiglieri e degli Organi che svolgono azione politica, nel presente caso veicolata sulla messa a disposizione di n. 24 pagine a colori di comunicazione sul mensile "Flash Magazine Communication", per la durata di anni uno e per un concorso alle suddette attività di € 10.000,00, oltre IVA al 21%, come da proposta della Società in data 29 settembre 2011 alla quale le parti fanno consensuale richiamo, ancorché la stessa non sia materialmente allegata al contratto.

Promograph Communication s.a.s.
L'Amministratore Unico



Che con la determinazione del Segretario Generale n. 107 del 17 febbraio 2012, in attuazione alla predetta deliberazione, è stato disciplinato nel dettaglio il rapporto in essere con il presente contratto, per un impegno di bilancio pari ad € 12.100,00, inclusa l'I.V.A. al 21%;

Che in esito all'istruttoria dell'ufficio sussiste la possibilità di stipulare apposito contratto con la Società, per l'esecuzione delle prestazioni convenute;

Tutto quanto sopra premesso e considerato, ritenuto essenziale per il consenso alla stipula del presente contratto, le parti, come sopra rappresentate e domiciliate,

STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

La Società si obbliga a riservare al Consiglio Regionale del Lazio gli spazi di informazione relativi a n. 24 pagine a colori di comunicazione sul mensile "Flash Magazine Communication", aventi ad oggetto contenuti di informazione politico-istituzionale sull'attività del Consiglio Regionale del Lazio.

Tale obbligo può essere esteso ad eventuali altre testate giornalistiche e/o emittenti televisive o via web espressamente in convenzione con la Società diffuse o comunque attive nel territorio della Regione Lazio, in dipendenza di analoghi rapporti insorti in corso di vigenza del presente contratto. A tale specifico fine, la Società comunica tempestivamente e preventivamente al Consiglio eventuali variazioni in aumento o diminuzione delle testate o emittenti

Formisepn Communication s.a.s.
Unico Rappresentatore Unico



televisive con cui intrattiene detti rapporti giuridici di concessione, al fine delle messa a disposizione di ulteriori spazi o pagine.

Il Consiglio si riserva la facoltà, su richiesta formale della Società, di contrattualizzare tali attività e aggiornare proporzionalmente il sostegno alle ulteriori iniziative.

Art. 2

Le parti convengono che il presente contratto ha durata annuale e decorre dal 1° gennaio 2012 con scadenza al 31 dicembre 2012. Non è ammesso in alcun caso la proroga o il rinnovo tacito alla suddetta scadenza. In particolare, il contraente comunica di aver erogato le medesime prestazioni sin dalla data del 1° gennaio scorso, su conforme indicazione del Servizio Comunicazione Istituzionale e Relazioni Esterne del Consiglio Regionale di cui al successivo art. 4, ancorché la sottoscrizione del presente sia successiva: pertanto le prestazioni sono contrattualizzate anche a sanatoria del suddetto periodo, previa verifica da parte dell'Ufficio di cui sopra della correttezza degli adempimenti, ai fini del pagamento dei corrispettivi di cui al successivo art. 5 e delle altre prescrizioni di legge e di contratto.

E' fatta salva la facoltà di recesso unilaterale del Consiglio Regionale previa diramazione di preavviso scritto e motivato, di almeno sessanta giorni, inviato alla società tramite lettera raccomandata R.R.. In tal caso, il corrispettivo è dovuto in proporzione all'importo globale fino alla data di efficacia del recesso.


Promograph Communication s.a.s.
L'Amministratore Unico



Art. 3

Con il presente contratto la Società si impegna a pubblicare e a far pubblicare sotto propria responsabilità riguardo la correttezza e conformità della trascrizione o pubblicazione degli interventi, delle interviste o delle notizie fornite o realizzate, articoli raggruppati per materia, mirati a fornire un'appropriate informazione sui lavori dell'Assemblea Legislativa regionale, delle Commissioni consiliari e/o degli altri organismi istituzionali, ovvero dei singoli Consiglieri, con lo scopo di rendere maggiormente visibile l'attività istituzionale del Consiglio presso la popolazione della Regione Lazio, obbligandosi al rispetto della proporzionalità e pari trattamento delle rappresentanze politiche per quanto attiene la scelta degli interventi da pubblicare e degli spazi da dedicare.

La Società assume in proprio gli obblighi di deontologia professionale, di moralità e correttezza di quanto pubblicato dalle suddette testate in esecuzione del presente contratto, vigilando affinché gli articoli non contengano rappresentazioni lesive. In mancanza, ferma restando la responsabilità penale della direzione delle singole testate, risponde in proprio e manleva il Consiglio nel caso che terzi, assumendosi lesi, attivino pretese risarcitorie in sede civile.

Promograph Communication s.a.s.
L'Amministratore Unico

Art. 4

Il Direttore del Servizio Comunicazione Istituzionale, Relazioni Esterne, anche per tramite di soggetti appositamente delegati, prelevati dal ruolo degli addetti stampa del Consiglio, esercita il



controllo sulla corretta applicazione ed esecuzione di quanto disposto nella presente scrittura privata.

Il soggetto di cui al precedente capoverso esercita un costante potere di verifica sui contenuti delle informative, anche se non vengono avanzate difformità o contestazioni, e può in ogni momento e nei casi di cui al precedente art. 3 richiedere che le testate pubblichino rettifiche o esercitino specifiche funzioni "ripristinatorie", anche in deroga alle prescrizioni del presente contratto (es: quantificazione degli spazi), senza ulteriori spese per il Consiglio. In mancanza può chiedere alla Segreteria Generale di sospendere i pagamenti convenuti e, in caso di mancata ottemperanza o reiterati comportamenti non conformi a quanto stabilito nel presente articolo, di dichiarare risolto il contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 c.c., anche senza preventiva diffida ad adempiere o costituzione in mora.

La Società contraente si impegna a vigilare affinché nelle testate di cui all'art. 1 venga rispettato l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Il mancato rispetto delle prescrizioni di legge di cui sopra e di quelle altre poste dalle disposizioni in materia di editoria, determina automaticamente la risoluzione del presente contratto, in seguito a formale contestazione della committente, ai sensi dell'art. 1456 c.c., non necessitando alcuna diffida ad adempiere o costituzione in mora, riservandosi di agire per i conseguenti danni.

Art. 5

Promograph Communication S.p.A.
L'Amministratore Unico



Il compenso per l'intera durata contrattuale di dodici mesi è stabilito in € 12.100,00 (euro: dodicimilacento/00), IVA al 21% inclusa, e viene corrisposto previa ricezione di n. 2 fatture semestrali posticipate dell'importo di € 6.050,00 (euro: seimilacinquanta/00) cadauna.

Al pagamento si provvede previo controllo sull'adempimento al presente contratto a cura degli uffici dipendenti dal Servizio Comunicazione Istituzionale, Relazioni Esterne.

Decorso il termine di giorni sessanta dalla data di ricezione della singola fattura, di cui al precedente capoverso, sono dovuti gli interessi di mora, ai sensi del d.lgs. 231/2002.

La Società si obbliga a rispettare ed a far rispettare le disposizioni previste dall'art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136 e tal fine comunica che il rapporto di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, ai pagamenti dell'Amministrazione è il seguente: Banca Popolare del Frusinate - IBAN: IT66 Y052 9714 8010 0001 0019 370; comunica anche che il soggetto/i soggetti titolati ad effettuare le movimentazioni sono i seguenti: Sig Nicandro D'Angelo, nato a Venafro (IS) il 24 gennaio 1945 residente in viale Spagna c.f.: DNGNND45A24L725K, impegnandosi a comunicare entro il termine perentorio di giorni sette ogni eventuale variazione dei suddetti elementi. L'inadempimento alle clausole di cui sopra comporta automaticamente la risoluzione del presente contratto per inadempimento e la comunicazione della circostanza alla competente Prefettura UTG.

Promograpn Comunicativi s.p.a.
L'Administratore Unico



Art. 6

Il presente contratto è automaticamente risolto nel caso di perdita di proprietà, ovvero di risoluzione contrattuale tra la Società ed almeno il 50% delle testate o delle emittenti televisive di cui all'art. 1.

Allo stesso modo, la sospensione o l'interruzione del calendario di uscita delle singole testate o del format televisivo, ove dovesse protrarsi e divenire rilevante nel tempo determina la riduzione del corrispettivo e, se superiore al 50% delle testate, la risoluzione del presente contratto.

La risoluzione contrattuale consegue altresì all'apertura della procedura fallimentare o di altre procedure concorsuali o esecutive a carico della Società, ovvero alla condanna con sentenza definitiva dei componenti dell'Organo di rappresentanza e di Amministrazione per delitti non colposi compiuti in danno dell'ordine pubblico o della fede pubblica, ovvero alla sottoposizione di misure anche cautelari o interdittive in materia di reati di associazione per delinquere di stampo mafioso.

Promograph Communication s.a.
L'Amministratore Unico

Art. 7

Le parti stabiliscono che, per quanto non disciplinato dal presente contratto, si rinvia fin d'ora alle norme del codice civile in materia di appalto e di prestazione d'opera intellettuale.

Art. 8

Non sono ammesse modifiche al presente contratto se non tramite pattuizione scritta ed approvata dal Consiglio.

Art. 9



Per tutte le controversie inerenti l'interpretazione e l'esecuzione del presente contratto è competente il Foro di Roma.

Art. 10

Le parti si impegnano reciprocamente a vigilare e ad attenersi alle disposizioni in materia di tutela della privacy di cui al d.lgs. 196/2003 e a non diffondere dati sensibili, se riferiti a persone fisiche, dei quali vengano a conoscenza per effetto dell'esecuzione del presente contratto.

Le parti si riservano di nominare un responsabile per il trattamento dei dati, nonché l'oggetto e le modalità di detto trattamento.

Art. 11

Le imposte di bollo e di registro gravano sulla Società, mentre l'IVA grava sul Consiglio Regionale, come per legge.

Roma, 27.02.2012

Il Consiglio Regionale del Lazio

PROMOGRAPH s.a.s.



[Handwritten signature]